

Regolamenti CE 842/2006 e 303/2008 Gas fluorurati a effetto serra: certificazione del personale e delle società

Il 4 luglio 2009 sono divenute applicabili le prescrizioni legislative contenute nell'art. 5, paragrafo 4 del Regolamento CE 842/2006 che impongono agli Stati membri dell'Unione Europea di verificare e garantire la preparazione tecnica e le competenze del personale tecnico coinvolto nelle attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti ed apparecchiature, contenenti gas fluorurati a effetto serra. Tale prescrizione legislativa s'inserisce nel complesso sistema di obblighi e di divieti previsti dal Regolamento CE 842/2006, che costituisce uno dei principali atti normativi con i quali l'Unione Europea ha inteso adempiere gli obblighi assunti attraverso la sottoscrizione del protocollo di Kyoto. L'obiettivo dichiarato dal legislatore comunitario è quello di contrastare i cambiamenti climatici che, specie negli ultimi anni, affliggono in maniera sempre più evidente ed incisiva il nostro pianeta. Il suddetto obiettivo dovrà essere raggiunto, secondo le intenzioni della UE, attraverso una significativa riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ad alto potenziale di surriscaldamento globale. Tale riduzione, tra l'altro, dovrà realizzarsi per mezzo del divieto d'immissione sul mercato di alcuni prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, e attraverso l'obbligo imposto agli operatori di adottare specifiche misure volte a prevenire le fuoriuscite dei gas medesimi da apparecchiature e impianti. In tale quadro di prescrizioni e divieti imposti dal regolamento 842/2006, s'inserisce anche l'obbligo in capo agli Stati membri di verificare l'idoneità degli operatori del settore qui in esame di prevenire, riparare e controllare le perdite degli F-Gas ritenuti dannosi per l'ambiente.

Come adempiere gli obblighi

Gli Stati membri hanno l'obbligo di adempiere gli obblighi di garanzia previsti dalla UE, attraverso l'istituzione di strumenti di valutazione e di certificazione relativi al possesso da parte degli operatori delle capacità e delle competenze necessarie. Nello specifico, per quanto concerne il settore delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore i requisiti minimi di formazione per la qualificazione del personale sono stati specificati nel regolamento della Commissione Europea n.303/2008, il cui allegato tecnico contiene precisa indicazione delle competenze e delle conoscenze che devono sussistere in capo agli operatori del settore. Le competenze di tali operatori dovranno essere concretamente valutate attraverso prove di esame teoriche e pratiche organizzate da organismi di valutazione e dovranno essere, altresì, certificate da organismi designati dagli Stati membri a tale scopo. A tale ultimo riguardo risulta, però, necessario svolgere delle precisazioni in merito all'effettiva applicabilità nel nostro paese degli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento CE 842/2008. Se da un lato, infatti, la prescrizione riguardante l'obbligo degli operatori e delle società interessate dal provvedimento



comunitario è in linea teorica già vigente, dall'altro lato occorre rilevare che, almeno per quanto concerne l'Italia, non risultano ancora istituiti gli organismi di valutazione e certificazione che – sulla base del Regolamento di cui sopra - dovrebbero accertare e certificare la sussistenza delle necessarie competenze da parte di operatori e società.

I ritardi dell'Italia...

Allo Stato attuale, infatti, l'Italia non ha provveduto ancora a emettere i provvedimenti legislativi e/o regolamentari volti a istituire il sistema di certificazione e a fissare le procedure per la designazione degli organismi. Quanto sopra ha comportato l'inadempimento dell'Italia all'obbligo di notifica alla Commissione Europea dei nominativi e dei recapiti degli organismi di certificazione che, a norma di regolamento, sarebbe dovuta avvenire entro il 4 gennaio 2009. Tale mancanza comporta l'impossibilità di fatto per società e operatori italiani di ottenere la certificazione prevista dal regolamento 303/2008, per il cui conseguimento, come comunicato anche sul sito del Ministero dell'ambiente¹⁾, occorrerà attendere l'“entrata in vigore del Decreto e la designazione degli organismi di certificazione”. La suddetta impossibilità per gli operatori e per le società italiane di conseguire la certificazione prescritta dal regolamento 842/2006 non può che comportare, quale conseguenza, l'inapplicabilità, almeno, delle previsioni prescritte dall'art. 5, comma 4 del regolamento medesimo. Gli operatori e le società italiane che operano su apparecchiature e impianti contenenti F-Gas dovranno, pertanto, continuare a svolgere la propria attività senza aver conseguito la certificazione prescritta dal regolamento 842/2006, nonostante risulti ampiamente scaduto il termine previsto dal regolamento medesimo. Se così non fosse, infatti, l'unica conseguenza ipotizzabile sarebbe il blocco totale del mercato. Occorre osservare che la suddetta conclusione appare, peraltro, perfettamente in linea con gli orientamenti più volte manifestati dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, la quale ha più volte avuto modo di statuire il principio sulla base del quale gli Stati membri non possono far ricadere sui singoli gli effetti derivanti dal proprio inadempimento agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

... e le oggettive giustificazioni

Occorre però rilevare che lo Stato Italiano, probabilmente, non aveva l'esperienza necessaria per attuare, nei brevi termini (solo nove mesi) previsti dal Regolamento 303/2008, i provvedimenti necessari a istituire un adeguato sistema di valutazione e certificazione del personale. Infatti, l'Italia, a differenza di altri stati, non poteva contare su preesistenti sistemi di qualificazione del personale per le materie trattate dal Regolamento CE 842/2008, con conseguente necessità di impostare ex novo il sistema di certificazione richiesto dal Regolamento CE 842/2008. Il Ministero dell'Ambiente, al fine di adempiere quanto prima agli obblighi imposti dalla UE ha provveduto, pertanto, ad instaurare rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni con le parti interessate private ed Istituzionali, coinvolgendo anche il Sincert (ora denominato Accredia a seguito della fusione con il Sinal), che nel nostro paese possiede la più ampia competenza in materia di sistemi e procedure per l'accreditamento degli organismi di certificazione. Non sono, inoltre, mancate iniziative di privati volte ad accelerare il processo di attuazione del Regolamento 842/2006, anche attraverso la promozione di gruppi di lavoro impegnati nello Studio delle tematiche connesse alla certificazione degli operatori di impianti ed apparecchiature contenenti f-gas, istituiti con il proposito di condividere i risultati ottenuti con le Autorità competenti. È il caso, per esempio, di ITEC che, unitamente a TUV Thuringen, Istituto Masini e altre primarie società operanti nel settore della refrigerazione (Gruppo Riello, Gruppo Carrier e ATF), ha, ormai da tempo, avviato lo studio della materia, effettuando, tra l'altro, attività sperimentali presso aziende del settore interessate.

¹⁾ Comunicato riportato sul sito del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo http://89.119.252.132/index.php?id_sezione=2229